

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

(DG EAC/45/03)

(2003/C 180/07)

1. CONTESTO POLITICO

Preparare il terreno per l'attuazione del Piano d'azione su apprendimento delle lingue e diversità linguistica

Nel corso del 2001 — Anno europeo delle lingue — sono state intraprese iniziative di informazione e promozione sul tema delle lingue, mirate a incoraggiare l'apprendimento delle lingue da parte di tutti i cittadini degli Stati membri. La Commissione ha presentato alle altre istituzioni europee una relazione sull'attuazione dell'Anno europeo delle lingue ⁽¹⁾.

Nel dicembre 2001, il Parlamento europeo ha sollecitato delle misure volte a promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica ⁽²⁾. Il 10 gennaio 2002, il Consiglio «Istruzione» ha invitato gli Stati membri a prendere misure concrete per promuovere la diversità linguistica e l'apprendimento delle lingue e ha invitato la Commissione a elaborare proposte di nuove azioni entro il 2003 ⁽³⁾. Al vertice di Barcellona del marzo 2002, i capi di governo hanno auspicato ulteriori iniziative intese a migliorare la conoscenza delle lingue, con l'insegnamento di almeno due lingue straniere in età precoce.

La Commissione ha avviato una consultazione sulla base di un suo documento di lavoro del dicembre 2002, nel quale invitava gli interessati a esprimere un parere in merito alla forma che dovrebbero assumere ulteriori azioni nel campo dell'apprendimento e dell'insegnamento delle lingue ⁽⁴⁾. Sono state individuate tre principali aree di intervento per ulteriori iniziative:

- creare un ambiente più favorevole all'apprendimento delle lingue,
- migliorare e ampliare la formazione lungo tutto l'arco della vita, e
- migliorare l'insegnamento delle lingue straniere.

Sulla base del feedback ricevuto, la Commissione intende pubblicare nel 2003 un piano d'azione sull'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica.

2. SCOPO DELL'INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

Il presente invito a presentare proposte ha lo scopo di:

- ⁽¹⁾ COM(2002) del 4 novembre 2002, http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/actions/year2001_en.html
- ⁽²⁾ <http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=QUERY&APP=PV2&LANGUE=EN&TYPEF=B5&YEAR=01&NUMERO=0770&FILE=BIBLIO&PLAGE=1>
- ⁽³⁾ Documento del Consiglio <http://register.consilium.eu.int/pdf/en/01/st14/14757en1.pdf>
- ⁽⁴⁾ SEC(2002) 1234 del 13 novembre 2002, http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/consult_en.html

- 2.1. diffondere l'informazione e la sensibilizzazione quanto al potenziale di attività e programmi già esistenti per la promozione delle lingue regionali e minoritarie.

Nel quadro di questo sistema, i progetti relativi ai gruppi linguistici interessati saranno incoraggiati a reperire fondi dai programmi comunitari e dalle iniziative comunitarie in corso, invece che al di fuori dei programmi di mainstream come è avvenuto in passato.

Di conseguenza, gli attori nelle comunità linguistiche interessate avranno bisogno di consigli e informazioni in merito alle possibilità di finanziamento esistenti in settori quali istruzione, formazione, gioventù, mezzi di comunicazione, cultura, sviluppo regionale, ecc. Inoltre, potrà risultare molto utile lo scambio di buone prassi tra diverse comunità linguistiche.

I beneficiari potranno essere enti locali o regionali, associazioni nel settore delle lingue regionali o minoritarie, consigli linguistici, centri di ricerca e altri enti coinvolti nella promozione delle lingue regionali e minoritarie.

Saranno particolarmente apprezzati i progetti che comportano l'organizzazione di sportelli di informazione, pubblicazioni, seminari o conferenze che coprono un vasto numero di settori.

- 2.2. Preparare il terreno per l'attuazione del piano d'azione sull'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica.

La Commissione si è impegnata a coinvolgere un ampio settore della società nella preparazione del piano d'azione e auspica di garantire un livello analogo di coinvolgimento anche nella fase di attuazione.

L'attuazione del piano d'azione della Commissione a livello locale, regionale, nazionale ed europeo e i relativi contributi degli Stati membri saranno agevolati dalla mobilitazione di **attori** in settori chiave che attualmente sono scarsamente rappresentati o poco attivi nella promozione dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica. È importante che questi gruppi chiave comprendano gli obiettivi dell'Europa in questo campo, siano organizzati in modo tale da poter esprimere pareri e condividere esperienze e siano motivati a sostenere e promuovere questi obiettivi nei rispettivi ambiti di competenza.

Occorrerà inoltre incoraggiare lo sviluppo di reti e associazioni efficienti ed efficaci per promuovere la condivisione delle migliori prassi tra professionisti di tutta Europa in determinate **aree politiche** fondamentali.

La Commissione ritiene che le associazioni o le reti europee siano un meccanismo adeguato a tale scopo.

Tipologie di beneficiari

Sono di particolare interesse gli organismi che raggruppano le seguenti tipologie di **attori**:

- ispettori in materia di educazione linguistica,
- formatori di insegnanti di lingue, o istituti di formazione per insegnanti di lingue,
- esaminatori delle competenze linguistiche a tutti i livelli,
- insegnanti di lingue (come lingue «straniere») in tutti gli Stati membri,
- centri che offrono risorse per l'apprendimento delle lingue (ad esempio scuole, biblioteche pubbliche, centri linguistici universitari, reti locali di apprendimento e organizzazioni per l'educazione degli adulti),
- club informali per studenti di lingue (soprattutto principianti),
- comuni attivi nella promozione dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica,
- organizzazioni (istituti scolastici, imprese) attive nell'insegnamento delle lingue straniere nella formazione professionale,
- organizzazioni impegnate nella diffusione dell'apprendimento di altre lingue tra studenti universitari di tutte le discipline.

Sono di particolare interesse gli organismi che raggruppano le seguenti categorie di **professionisti**:

- specialisti dell'insegnamento delle lingue straniere a studenti con esigenze speciali,
- specialisti dell'insegnamento delle lingue in età precoce,
- utilizzatori o promotori di sistemi di comprensione multilingue nell'apprendimento delle lingue,
- esperti di progetti europei di cooperazione nell'insegnamento delle lingue.

Tipi di attività

I progetti dovrebbero servire a:

- valutare l'esigenza di creare associazioni o reti per le categorie di attori specificate sopra,
- delineare i potenziali obiettivi e le modalità operative di tali organismi,
- riunire persone fisiche e organizzazioni interessate a istituirli,

— ove ne sia stata individuata l'esigenza, istituire tali organismi.

3. DOTAZIONE DI BILANCIO COMPLESSIVA

Il bilancio stimato disponibile per le attività da sostenere nel quadro del presente invito a presentare proposte ammonta a 1 318 400 EUR. Il contributo comunitario di norma coprirà fino al 75 % dei costi ammissibili. La Commissione prevede di cofinanziare 5-10 progetti, con sovvenzioni di entità variabile da 125 000 EUR a 250 000 EUR.

4. DURATA MASSIMA DEI PROGETTI

2 anni.

Le attività cominceranno nel novembre 2003.

Saranno presi in considerazione solo i costi sostenuti a partire dal 1° novembre 2003.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1. Criteri di ammissibilità

Saranno vagliate unicamente le proposte presentate tramite il modulo di candidatura ufficiale, debitamente compilato e pervenuto entro i termini stabiliti (cfr. punto 10.3).

Le proposte devono prevedere la partecipazione di almeno quattro paesi tra quelli elencati al punto 5.2.2, di cui almeno tre devono essere Stati membri dell'Unione europea. La partecipazione deve essere attestata da apposite lettere redatte dalle istituzioni partner (sono richieste le firme originali).

5.2. Ammissibilità dei candidati

5.2.1. Sono ammissibili soltanto gli organismi citati al punto 2.

5.2.1.1. Le persone fisiche non sono ammesse a ricevere sovvenzioni.

5.2.2. L'organismo coordinatore e/o promotore e gli organismi partner devono aver sede in uno dei 15 Stati membri dell'Unione europea o in uno dei seguenti paesi: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Repubblica slovacca e Slovenia.

5.2.3. I candidati devono dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni elencate negli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ^(?) secondo quanto specificato al punto 6.2.

^(?) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002.

5.3. Prova della capacità tecnica e finanziaria

Il modulo di candidatura dev'essere accompagnato dalla seguente documentazione:

- 5.3.1. conto economico e bilancio dell'ultimo esercizio finanziario chiuso;
- 5.3.2. curricula vitae dei responsabili dell'attuazione del progetto all'interno di ciascuna istituzione partner;
- 5.3.3. copia dello statuto o dell'atto costitutivo legalmente registrato e copia del relativo certificato di registrazione, fatta eccezione per gli organismi pubblici o semi-pubblici. Questo documento va presentato in una delle 11 lingue ufficiali dell'Unione europea;
- 5.3.4. dichiarazione sull'onore del candidato compilata e firmata, che attesta l'esistenza del candidato come persona giuridica e la sua capacità finanziaria e operativa di portare a termine l'azione proposta;
- 5.3.5. dichiarazione sull'onore compilata e firmata, nella quale il candidato certifica di non trovarsi in una delle situazioni elencate negli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario ⁽⁶⁾;
- 5.3.6. modulo di identificazione bancaria, compilato dal beneficiario e autenticato dalla banca (si richiedono le firme originali);
- 5.3.7. lettere di partecipazione degli organismi partner (si richiedono le firme originali).

6. CRITERI DI ESCLUSIONE

I candidati verranno esclusi dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte ove al momento dell'assegnazione del contributo si trovino in una delle situazioni seguenti:

- 6.1. siano in stato di fallimento o liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, sospensione delle attività commerciali, siano oggetto di procedimenti legali relativi alle questioni suddette ovvero siano in situazioni analoghe derivanti da una procedura simile nella legislazione o nella normativa nazionale;
- 6.2. siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato relativo alla condotta professionale;
- 6.3. si siano resi responsabili di grave violazione dei doveri professionali comprovata con qualsiasi mezzo giustificabile dall'autorità aggiudicatrice;

- 6.4. non abbiano adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali o delle imposte in conformità alle disposizioni di legge del paese in cui risiedono, del paese dell'autorità aggiudicatrice o del paese di esecuzione dell'accordo di sovvenzione;
- 6.5. siano oggetto di sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a organizzazione criminale o ad altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari delle Comunità;
- 6.6. a seguito di un'altra procedura di appalto o della concessione di una sovvenzione finanziata dal bilancio comunitario, siano stati dichiarati in grave violazione del contratto per inosservanza degli obblighi contrattuali;
- 6.7. siano oggetto di conflitto di interessi;
- 6.8. abbiano dichiarato il falso nel fornire le informazioni richieste dall'autorità aggiudicatrice come condizione per la partecipazione all'invito o non abbiano fornito le informazioni suddette.

Ai candidati che rientrano in uno dei casi di esclusione sopra elencati, la Commissione può infliggere sanzioni amministrative e finanziarie dopo che hanno avuto l'opportunità di presentare le loro osservazioni.

Le sanzioni possono consistere:

- nell'esclusione del candidato dai contratti e dalle sovvenzioni finanziati dal bilancio per un periodo fino a cinque anni,
- in sanzioni finanziarie inflitte al beneficiario nel caso di cui all'articolo 93 paragrafo 1, lettera f), e ai candidati nei casi di cui all'articolo 94, in situazioni di effettiva gravità ed entro i limiti del valore del contratto in questione.

Le sanzioni inflitte saranno proporzionali all'entità della sovvenzione e alla gravità degli illeciti.

7. CRITERI DI ATTRIBUZIONE

La candidature conformi ai criteri di ammissibilità saranno valutate a fronte di una serie di criteri di selezione e alla luce di determinate priorità:

- chiarezza degli obiettivi dei candidati,
- conoscenza ed esperienza dei membri del partenariato sui temi da affrontare,

⁽⁶⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002.

- dimensione europea del progetto, ossia la sua capacità di offrire un valore aggiunto per la Comunità europea (ad esempio la costituzione di partenariati transnazionali e il potenziale per il trasferimento ad altri di conoscenze, esperienze e migliori prassi),
- modalità di cooperazione previste,
- contenuti non rientranti nell'ambito di competenza di altri programmi UE (7).

7.1. Contributo a obiettivi politici trasversali

I risultati attesi saranno valutati sulla base del loro potenziale contributo ai seguenti obiettivi:

- parità tra donne e uomini,
- pari opportunità per l'integrazione dei disabili,
- lotta al razzismo e alla xenofobia,
- coesione economica e sociale.

7.2. Diffusione e «valorizzazione»

La Commissione accorderà un'attenzione particolare alle strategie e ai meccanismi di diffusione dei risultati previsti e all'utilizzo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

8. CONDIZIONI FINANZIARIE

Le sovvenzioni comunitarie sono intese a incentivare la realizzazione di progetti che non potrebbero essere intrapresi senza il sostegno finanziario della Commissione e si basano sul principio del cofinanziamento, in quanto vanno ad aggiungersi al contributo finanziario fornito dal candidato e/o ad altri aiuti di provenienza nazionale, regionale o locale. Il progetto sovvenzionato non può beneficiare di altri finanziamenti comunitari previsti per la stessa azione.

- 8.1. La Commissione copre fino al 50 % dei costi ammissibili. Cfr. punto 3.
- 8.2. La domanda di sovvenzione deve comprendere un bilancio provvisorio dettagliato (un modello è accluso al modulo di candidatura citato al punto 10.2).
- 8.3. La sovvenzione non deve avere lo scopo o l'effetto di produrre un profitto per il beneficiario, inteso come un importo di entrate superiore ai costi sostenuti per l'azione in questione al momento della presentazione della domanda per il pagamento del saldo della sovvenzione.

(7) Per informazioni su altre azioni UE, anche nel campo delle lingue, consultare il sito web della Commissione: <http://europa.eu.int/comm>. In particolare, i candidati possono consultare il sito specifico della direzione generale dell'Istruzione e della cultura per il settore linguistico, all'indirizzo: <http://europa.eu.int/comm/education/languages/actions/commactions.html>

8.4. Il bilancio disponibile per l'azione ovvero il bilancio operativo allegato alla domanda devono essere in pareggio e indicare chiaramente i costi ammissibili per il finanziamento dal bilancio comunitario.

8.5. Il candidato è tenuto a indicare le fonti e gli importi di eventuali altri finanziamenti ricevuti o richiesti nello stesso esercizio finanziario per la stessa azione o per qualsivoglia altra iniziativa e per attività di routine. Per ogni azione è possibile beneficiare della concessione di una sola sovvenzione dal bilancio.

8.6. Modalità di pagamento

È previsto un pagamento iniziale fino a un massimo del 40 % entro 45 giorni dalla firma dell'accordo di sovvenzione a cura delle due parti interessate.

Seguirà un secondo pagamento pari al 40 % dell'importo totale entro 45 giorni dall'approvazione da parte della Commissione della relazione d'avanzamento sulla realizzazione dell'azione. Il secondo pagamento non potrà avere luogo finché non sarà stato utilizzato almeno il 70 % del finanziamento precedente. Il saldo sarà versato entro 45 giorni dall'approvazione della relazione finale da parte della Commissione.

Il rendiconto finanziario finale, allegato alla relazione finale, dovrà indicare le spese e le entrate effettive. Il beneficiario deve tenere la contabilità dell'azione co-finanziata e conservare per cinque anni dalla scadenza del contratto la copia originale di ogni documento giustificativo per consentire eventuali controlli.

8.7. Costi ammissibili

Sono ammissibili solo le seguenti categorie di spesa, a condizione che siano calcolate correttamente e valutate in base alle condizioni di mercato, nonché identificabili e controllabili. Si tratta dei costi diretti sostenuti per l'attuazione del progetto che devono essere necessari per l'esecuzione delle attività previste dal contratto, essere ragionevoli e giustificati e soddisfare i principi di una sana gestione finanziaria, in particolare in termini di efficienza economica e redditività dei costi, ed essere sostenuti nel periodo di durata delle azioni. Seguono alcuni esempi di tali costi:

- costi di personale delle organizzazioni, degli enti e dei partenariati beneficiari impegnati nell'attuazione del progetto descritto nella proposta (salari effettivi e oneri sociali),
- spese di viaggio, alloggio, soggiorno relative all'attuazione del progetto (riunioni, incontri europei, ecc.),
- costi relativi all'organizzazione di conferenze (affitto dei locali, servizio di interpretariato, ecc.),
- spese per la pubblicazione e la divulgazione,

- altri costi diretti (da specificare),
- per i costi indiretti sostenuti per lo svolgimento del progetto è previsto un rimborso forfetario fino al 7 % del totale dei costi diretti ammissibili.

8.8. Costi non ammissibili

Non sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- contributi in natura,
- dividendi su capitali,
- debiti e servizio del debito,
- accantonamenti a copertura di perdite o possibili passività future,
- altri interessi passivi,
- crediti dubbi,
- perdite sui cambi,
- IVA, se non dichiarata dal beneficiario in relazione a un'altra azione o attività,
- spese eccessive o inutili,
- spese di rappresentanza,
- spese per la sostituzione di persone coinvolte nel progetto,
- spese per viaggi da o verso paesi diversi da quelli partecipanti al progetto, salvo espressa autorizzazione preventiva della Commissione,
- cofinanziamenti esterni relativi a immobili.

9. SUBAPPALTO E ASSEGNAZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO

Ove l'attuazione delle azioni finanziate richieda l'assegnazione di contratti di appalto, i beneficiari delle sovvenzioni sono tenuti a richiedere almeno 3 offerte da diversi offerenti e ad aggiudicare l'appalto all'offerente che presenta l'offerta più conveniente sotto il profilo economico, ossia il miglior rapporto qualità-prezzo, in conformità dei principi di trasparenza e parità di trattamento per potenziali appaltatori, e avendo cura di evitare conflitti di interesse.

10. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

10.1. Pubblicazione

L'invito a presentare proposte sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e divulgato sui siti web dei programmi della direzione generale dell'Istruzione e della cultura al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/calls/callg_en.html

o può essere richiesto per iscritto al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'Istruzione e della cultura
Unità B4
Invito a presentare proposte DG EAC/45/03 «Apprendimento delle lingue e diversità linguistica»
Att.: Caroline Haubrechts
B-1049 Bruxelles.

10.2. Moduli di candidatura

Le domande di sovvenzione vanno presentate previa compilazione dell'apposito modulo in una delle 11 lingue ufficiali dell'Unione europea. Saranno prese in considerazione soltanto le domande dattiloscritte.

I moduli di candidatura (nelle undici lingue ufficiali dell'Unione europea) sono reperibili su Internet al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/calls/callg_en.html

o si possono richiedere per iscritto al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'Istruzione e della cultura
Unità B4
Invito a presentare proposte DG EAC/45/03 «Apprendimento delle lingue e diversità linguistica»
Att.: Caroline Haubrechts
B-1049 Bruxelles.

Per ogni domanda sarà inviata una sola copia.

10.3. Presentazione della domanda di sovvenzione

La domanda di sovvenzione va presentata in triplice copia e deve fornire informazioni complete e verificabili a fronte dei criteri definiti sopra.

Il candidato può fornire su un foglio a parte qualsiasi informazione supplementare che ritenga necessaria.

La domanda deve essere debitamente compilata, firmata (sono richieste le firme originali) e accompagnata da una lettera ufficiale dell'organizzazione candidata, nonché dai documenti attestanti la sua capacità tecnica e finanziaria di cui al punto 9.3 del presente invito.

Le domande devono essere inviate all'indirizzo riportato di seguito, per posta ordinaria o raccomandata entro e non oltre il 26 settembre 2003 (farà fede il timbro postale). Non saranno accettati i fascicoli trasmessi via Internet, per fax o posta elettronica.

Le attività di valutazione e selezione dei progetti da finanziare si svolgeranno nell'ottobre 2003.

La busta dovrà essere indirizzata come segue:

Invito a presentare proposte DG EAC/45/03 «Apprendimento delle lingue e diversità linguistica»
Commissione europea
Direzione generale dell'Istruzione e della cultura
Unità B4
Att.: Caroline Haubrechts
B-1049 Bruxelles.

11. CALENDARIO INDICATIVO

Presentazione delle domande: 26 settembre 2003

Selezione dei progetti: ottobre 2003

Decisione finale in merito ai progetti e comunicazione scritta dei risultati ai candidati: novembre 2003

Inizio delle attività: dicembre 2003

12. ESAME DELLE DOMANDE E SEGUITO DELLA SELEZIONE

I richiedenti saranno informati dell'avvenuta consegna entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle proposte.

Soltanto le domande che rispondono ai criteri di ammissibilità verranno prese in considerazione ai fini dell'eventuale concessione della sovvenzione. Le domande non ammissibili riceveranno una risposta nella quale verrà dato conto delle ragioni della mancata ammissibilità.

Tutti i candidati respinti saranno informati per iscritto. I risultati delle selezioni saranno comunicati quanto prima in modo da permettere l'avvio più rapido possibile dei progetti.

Le proposte selezionate saranno oggetto di un esame finanziario dettagliato durante il quale la Commissione potrà chiedere informazioni complementari ai responsabili delle azioni proposte.

In caso di approvazione definitiva, la Commissione e il beneficiario stipuleranno un accordo di sovvenzione espresso in euro e recante le condizioni e l'entità del finanziamento. L'accordo di sovvenzione (l'originale) dovrà essere immediatamente firmato e rispedito alla Commissione.

13. PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI FINALI E DETTAGLI FINANZIARI

In base ai termini dell'accordo di sovvenzione, i responsabili delle proposte approvate e finanziate dalla Commissione sono tenuti a presentare una relazione d'avanzamento a metà pro-

getto e una relazione finale al completamento dello stesso. La relazione d'avanzamento è accompagnata da una dichiarazione dei costi ammissibili effettivamente sostenuti. Queste relazioni, intese a fornire una descrizione sintetica ma completa dei risultati delineati nella proposta, dovranno essere corredate delle eventuali pubblicazioni realizzate (opuscoli, materiale didattico, videocassette, supporti multimediali, rassegna stampa, ecc.).

Il rendiconto finanziario finale, allegato alla relazione finale, dovrà indicare le spese e le entrate reali. Il beneficiario deve tenere la contabilità dell'azione co-finanziata e conservare per cinque anni dalla scadenza del contratto la copia originale di ogni documento giustificativo per consentire eventuali controlli.

14. PUBBLICITÀ EX-POST

14.1. Tutte le sovvenzioni accordate nel corso di un esercizio finanziario, tranne le borse di studio concesse a persone fisiche, saranno pubblicate sul sito web delle istituzioni comunitarie nel primo semestre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario nel quale sono state accordate.

Nei casi in cui la gestione è delegata agli organismi di cui all'articolo 54 del regolamento finanziario, si farà riferimento almeno all'indirizzo del sito web dov'è possibile reperire l'informazione, ove la stessa non sia pubblicata direttamente sul sito web delle istituzioni comunitarie.

L'informazione può anche essere pubblicata su qualsiasi altro mezzo adeguato, ivi compresa la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

14.2. Previa autorizzazione del beneficiario saranno pubblicati i seguenti dati:

- a) nome e indirizzo del beneficiario;
- b) oggetto della sovvenzione;
- c) importo concesso e percentuale di finanziamento dei costi del progetto o programma di lavoro approvato.

15. NORME APPLICABILI

— Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

— Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 (norme per l'attuazione del regolamento del Consiglio).